

523. Legge 13 giugno 1935 n. 1216. Modificazione del secondo comma dell'art. 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1935, 1216, ed in GU 15 luglio 1935 n. 163. È entrata in vigore il 15 luglio 1935, ed è stata abrogata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

1. La disposizione del secondo comma dell'art. 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, modificato dalla legge 6 gennaio 1931 n. 68, è abrogata ed è sostituita dalle disposizioni che seguono.

2. L'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore, sancita dall'art. 70, comma primo, del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, andrà a favore degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli.

3. I cessionari degli autori e dei loro eredi o legatari In forza di cessioni assolute di diritti di autore stipulate sotto il regime del testo unico approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori od ai loro eredi o legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per l'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui all'art. 2.

La facoltà prevista nel precedente comma non può essere dai cessionari esercitata nei riguardi dei diritti di rappresentazione e di esecuzione Qualora, entro un anno dalla scadenza del termine di durata del diritti stessi di cui al testo unico suddetto, gli eredi o legatari degli autori abbiano dichiarato di voler riprendere la disponibilità dell'opera.

Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facoltà cedute.

4. L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo fra le parti, da un collegio arbitrale di cinque membri, nominati uno da ciascuna delle parti, uno dal sindacato nazionale fascista autori e scrittori o dal sindacato nazionale fascista musicisti, uno dalla federazione nazionale fascista industriali editori o dalla federazione nazionale fascista; degli industriali dello spettacolo e il quinto, con funzioni di presidente, dai quattro arbitri così nominati, e, in mancanza di accordo dal presidente della corte di appello del luogo di domicilio del cessionario.

Il collegio deciderà come amichevole compositore.

5. Il cessionario che intenda avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 della presente legge, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui al testo unico approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, darne comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari.

Se il periodo esclusivo sia già scaduto o venga a scadere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di cui sopra dovrà essere fatta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

La comunicazione sarà fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il cessionario ignori quali siano gli attuali titolari del diritto di autore o quale sia la loro dimora o residenza, la comunicazione sarà sostituita⁴ dall'inserzione di un avviso nella Gazzetta ufficiale del Regno ripetuto dopo, una settimana di intervallo.

Effettuata la comunicazione ai titolari suddetti nei modi indicati, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto di autore, salvo il diritto dell'autore e dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto del corrispettivo secondo le disposizioni della presente legge. Qualora peraltro, i titolari suddetti si palesino dopo cinque anni dalla data di comunicazione o dalla prima inserzione nella Gazzetta ufficiale del Regno di cui al comma precedente, non

si terrà conto, nella fissazione del corrispettivo, del periodo anteriore all'ultimo quinquennio, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

6. Senza pregiudizio dei diritti derivanti da sentenze passate in giudicato o da particolari convenzioni stipulate fra autori, eredi o legatari, da un lato, e originari o nuovi cessionari, dall'altro, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli autori e i loro eredi o legatari non potranno avvalersi della maggiore estensione del diritto esclusivo sancito dall'art. 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, se non nei limiti e sotto le condizioni delle disposizioni della presente legge, anche se le pubblicazioni, esecuzioni, riproduzioni e rappresentazioni abbiano avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Tuttavia i cessionari indicati dall'art. 3 non avranno l'obbligo di pagare alcun corrispettivo per lo spaccio, la esecuzione o la rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo sino al 31 gennaio 1931, qualora si tratti di opere che nei contratti originari abbiano fatto oggetto di cessione assoluta per un corrispettivo fisso già pagato. Per lo spaccio, riproduzione, esecuzione, rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo dopo tale data, è dovuto agli autori, loro eredi o legatari, un corrispettivo che, in difetto di accordo, sarà determinato nei modi indicati dagli, articoli 3 e 4 della presente legge.

Qualora negli originari contratti di cessione il compenso fosse stato determinato a percentuale, lo stesso compenso è dovuto per lo spaccio, esecuzione o rappresentazione dell'opera che abbiano avuto luogo durante tutto il periodo dell'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore sino all'entrata in vigore della presente legge.

7. Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle delle altre leggi sul diritto di autore, coordinando, in tale sede, le disposizioni stesse.

8. La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.